



Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Susan Mossi
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Elisabetta Sporchia
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Eleonora Barca
Dott. Luca Brevi
Dott. Tommaso Calchi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Giulia Masola
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 16 del 10/03/2023

- 1) Le news di marzo
- 2) Aliquote contributive INPS 2023 per artigiani e commercianti
- 3) Aliquote contributive INPS 2023 per gli iscritti alla gestione separata

1) Le news di marzo

Obbligo di ripresentazione del modello EAS: verifica necessaria entro il prossimo 31 marzo 2023

Gli enti non commerciali di tipo associativo (e in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS (si tratta spesso del primo e unico modello presentato) debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all'obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2023.

Vi sono delle modifiche che non comportano l'obbligo di comunicazione delle variazioni e, quindi, della ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute "fisiologiche". In tal senso le istruzioni affermano che:

"Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale", si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31"

Agevolazioni frequenza asili nido: domande 2023

L'INPS con il Messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, ha comunicato che è stata attivata la procedura per l'inserimento delle domande di agevolazione a sostegno delle famiglie per l'anno 2023 relative a:

- contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati dagli Enti locali;
- contributo per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche.

Emergenza Ucraina: proroga dei permessi di soggiorno al 31 dicembre 2023.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2023 è stato pubblicato il D.L. n. 16, recante "Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina" che ha prorogato la scadenza prevista dal 04 marzo 2022 fino al 31 dicembre 2023 per i permessi di soggiorno rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022.

Tuttavia, si avvisa che i permessi potranno perdere efficacia ed essere revocati, anche prima del 31 dicembre 2023, in caso di decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell'Unione europea.

Assegno unico: maggiorazione anche per nuclei vedovili.

L'INPS con il Messaggio n. 724 del 17 febbraio 2023, ha chiarito in tema di assegno unico e universale per i figli a carico, che la maggiorazione per i genitori che lavorano è applicabile anche ai nuclei vedovili. In particolare, viene previsto che qualora entrambi i genitori superstiti siano titolari di reddito da lavoro, hanno diritto ad una maggiorazione per ciascun figlio minore a carico nella misura di 30 euro al mese.

Nuovo esonero per l'assunzione di lavoratori in possesso del titolo di dottore di ricerca.

Il 24 febbraio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 il D.L. n. 13 del 24 febbraio 2023, lo stesso all'art. 26 ha previsto, per le imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo, la possibilità di godere di un esonero a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010.

I beneficiari possono godere dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua; riparametrato e applicato su base mensile.

L'esonero è previsto per una durata massima di 24 mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e non oltre il 31 dicembre 2026, per un importo massimo pari a 7.500 euro per ogni dipendente assunto a tempo indeterminato beneficiario dell'esonero.

Seguiranno ulteriori indicazioni rispetto alle modalità di riconoscimento del beneficio contributivo che saranno disciplinate entro 90 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 13/2023, con apposito decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.

2) Aliquote contributive INPS 2023 per artigiani e commercianti

Con la **circolare n. 19 del 10 febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo dovuto dagli artigiani e commercianti.

Per l'anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a:

- **86.983 euro** per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1° gennaio 1996;
- **113.520 euro** per gli altri.

Il contributo minimale per il 2023 risulta essere:

	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	4.208,40 euro	4.292,42 euro
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	4.077,12 euro	4.161,14 euro

Il contributo 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef prodotti nel 2023, in particolare per la quota eccedente il minimale di 17.504 euro in base alla seguente ripartizione:

	Reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti (esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni)	fino a 52.190 euro	24%	24,48%
	da 52.190 euro	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 52.190 euro	23,25%	23,73%
	da 52.190 euro	24,25%	24,73%

Una riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2022 e degli acconti per il periodo di imposta 2023 sono correlati alla scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:

- l'eventuale saldo per il 2022 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 devono essere versati entro il **30 giugno 2023** (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2023 deve essere versato entro il **30 novembre 2023**;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2023 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del **16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024**.

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non devono versare i contributi minimali, ma sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale calcolati sul reddito di impresa.

Si ricorda alla gentile Clientela che l'Inps già dal 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni vanno prelevate a cura del contribuente o di un suo delegato, nella sezione "Dati del modello F24" del cassetto previdenziale per artigiani e commercianti.

3) Aliquote contributive INPS 2023 per gli iscritti alla gestione separata

Con la circolare n. **12 del 1° febbraio 2023** l'Istituto nazionale di previdenza sociale ha commentato le aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995) in vigore per il periodo di imposta 2023.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2023 ai soggetti rientranti nella gestione separata dell'Inps risulteranno essere le seguenti:

Soggetto iscritto alla Gestione Separata		2022	2023
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	26,23%	26,23%
	Non titolare di partita Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	33,72%	33,72%
	Non titolare di partita Iva per cui è prevista la DIS-COLL	35,03%	35,03%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2023 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è incrementato a 113.520 euro. Pertanto, le aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito.

Il minimale di reddito per l'anno 2023 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è stato incrementato a 17.504 euro (il contributo annuo dovuto è variabile a seconda dell'aliquota applicabile come esposto nella tabella precedente).

Il contributo alla Gestione Separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

Professionisti	➔	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi (termini ordinari 30 giugno e 30 novembre), ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei propri clienti)
-----------------------	---	---

Collaboratori	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento è per l'importo complessivo a carico del committente
Associati in partecipazione di solo lavoro	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato
Venditori porta a porta e collaboratori autonomi occasionali	➔	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del percipiente. È prevista una soglia di esenzione dalla contribuzione alla gestione separata fino a: <ul style="list-style-type: none">• 6.410,26 euro di provvigioni annue per i venditori porta a porta• 5.000 euro di compenso annuo per i collaboratori autonomi occasionali

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati